



Misure urgenti in materia di cessione dei crediti

D.L. 11/2023 / A.C. 889-A/R

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	889-A/R
D.L.	11/2023
Titolo:	Misure urgenti in materia di cessione dei crediti

Introduzione

Il disegno di legge di conversione del [decreto-legge n. 11 del 2023](#) avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'[articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), originariamente di 3 articoli, è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare.

Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2.

Contenuto

Articolo 01 - Proroga edifici unifamiliari

L'**articolo 01**, introdotto in sede referente, **proroga** il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento **al 30 settembre 2023** per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

La disposizione, al **comma 1**, modificando il comma 8-bis, [secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% **spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023** (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Circa l'ambito applicativo della norma si veda la [Circolare 24/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate](#) dove, tra l'altro, si precisa che: per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, sitate all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

L'**articolo 1** è stato modificato in sede referente.

In particolare il **comma 1, lettera a)** vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

L'**articolo 1, comma 1, lettera b)** circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di

operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che **autorizza le banche**, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono **cessionari** di crediti di imposta per interventi legati al cd. **Superbonus**, in relazione agli interventi effettuati **sino all'anno di spesa 2022**, di **utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti** per sottoscrivere **emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali**, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel **limite del 10%** della quota annuale **che eccede** i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus* e già utilizzati in compensazione, e solo se il **cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno**. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle **emissioni** effettuate a partire dal **1° gennaio 2028**.

Ferma restando l'ipotesi di dolo, il **concorso dei cessionari** nella violazione **viene escluso** qualora essi dimostrino di **avere acquisito il credito di imposta** e siano in possesso di **specifiche documentazioni** (dettagliata nella norma in esame e **modificata in sede referente**) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un'attestazione riguardante - come precisato in sede di esame in Commissione - il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni). Durante l'esame del provvedimento in sede referente detta documentazione è stata integrata, con riferimento agli interventi edilizi di riduzione del rischio sismico e per i contratti di appalto.

L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante **rilascio di una attestazione di possesso**, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta **documentazione**.

Si chiarisce infine che il **mancato possesso** di parte della documentazione rilevante **non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave** del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. **L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave** del cessionario grava sull'**ente impositore**, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

La disciplina della cessione del credito in edilizia

Si ricorda, a tale proposito, che l'[articolo 121 del decreto legge 34 del 2020](#) ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la **cessione del credito o per lo sconto in fattura** per la quasi totalità **degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta**.

Gli interventi edilizi che possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#) e di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 119 del decreto legge 34 del 2020](#));

c) adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente l'onda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'[articolo 119 del decreto legge 34 del 2020](#);

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'articolo 16-ter del richiamato [decreto-legge n. 63 del 2013](#) e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119).

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del [decreto legge 34 del 2020](#).

La norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, (solo per il **superbonus** dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025; si veda anche la scheda di lettura dell'articolo 2 del provvedimento in esame) le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La disciplina dell'articolo 121, più volte modificata nel corso del tempo (da ultimo dall'articolo 9, comma 4-bis, del [decreto legge 18 novembre 2022, n. 176](#)) prevede la possibilità di cedere il credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In precedenza il decreto Aiuti ([decreto-legge n. 50 del 2022](#), articolo 14) ha stabilito inoltre che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita

la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. Per una panoramica completa della disciplina si rinvia alla lettura del dossier. [Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi](#) realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Divieto di acquisto dei crediti d'imposta cedibili

L'articolo 1, comma 1, lettera a) introduce il nuovo **comma 1-quinquies** all'articolo 121.

Con le modifiche in esame, dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) all'esplicito fine di **coordinamento della finanza pubblica**, è fatto **divieto per le pubbliche amministrazioni** (di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)) di essere **cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura** (di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 121, v. *supra*).

Il novero dei **soggetti per cui vige tale divieto**, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (n. 196 del 2009) comprende:

- le **pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)**, e successive modificazioni, ovvero tutte le amministrazioni dello **Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie fiscali (agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)).
- le **Autorità indipendenti**;
- a decorrere dall'anno 2012, gli **enti e i soggetti individuati dall'Istat in apposito elenco** (comunicato del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti). Tale elenco è consultabile sul [sito internet](#) dell'istituto.

Si ricorda che l'elenco delle **unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche** (Settore S.13) è predisposto dall'Istat in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) e della guida metodologica ed operativa fornita dal *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010*, pubblicato da Eurostat (Edizione 2019). I criteri utilizzati per la classificazione delle unità nei settori istituzionali definiti dal SEC 2010 sono di natura statistico-economica e sono oggetto di continui confronti con le Autorità statistiche europee. L'elenco è alla base della compilazione dei conti economici nazionali e del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, che costituiscono il riferimento per il calcolo delle grandezze trasmesse dall'Istat alla Commissione Europea, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

Tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali - come evidenziato anche dal Direttore Generale delle Finanze [nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023](#) - vi è la questione dei cd. "creditini incagliati": si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie. Per maggiori informazioni si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

Anche allo scopo di far fronte a tale esigenza, alcune amministrazioni territoriali avevano manifestato la volontà di sbloccare il mercato dei crediti d'imposta ceduti mediante operazioni di acquisto. Si rinvia al sito della [Regione Piemonte](#) e della [Regione Sardegna](#) per ulteriori dettagli sulle misure annunciate.

Acquisto di titoli di Stato

Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un **nuovo comma 1-sexies all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020**.

Le disposizioni introdotte consentono alle **banche**, agli **intermediari finanziari** iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle **imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia, **cessionarie** dei crediti d'imposta (di cui al [comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020](#)) legati agli interventi **rientranti nel cd. Superbonus** (ai sensi dell'[articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020](#)), in relazione agli interventi la cui spesa è stata **sostenuta sino al 31 dicembre 2022**, di **utilizzare in tutto o in parte detti crediti** per sottoscrivere **emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali**, con scadenza non inferiore a dieci anni.

Tale sottoscrizione è autorizzata:

- nel **limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta** sorti a fronte di spese legate al **superbonus**, già **utilizzati in compensazione** (ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), recante la disciplina generale dei versamenti unitari e delle compensazioni dei crediti);

- a condizione che il **cessionario** abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle **emissioni ordinarie** (come precisato a seguito del **rinvio del provvedimento in Commissione**) effettuate a partire dal **1° gennaio 2028**.

Ad esito delle modifiche derivanti dal **rinvio del provvedimento in Commissione**, viene demandato **ad appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di individuare le modalità applicative delle norme in esame.**

Responsabilità solidale

La **lettera b) del comma 1** introduce i **commi da 6-bis a 6-quater** all'**articolo 121**, circoscrivendo il **perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari**, nel caso di operazioni di cessione di **agevolazioni indebitamente fruite**.

Si ricorda al riguardo che l'[articolo 121, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020](#) (come modificato nel tempo) prevede che il recupero dell'importo dell'agevolazione indebitamente fruita sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di **concorso nella violazione con dolo o colpa grave**, oltre all'applicazione della disciplina del concorso nelle violazioni tributarie ai fini sanzionatori, anche la **responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto e dei cessionari sia per il pagamento dell'importo dell'agevolazione, sia dei relativi interessi.

La limitazione al dolo e alla colpa grave per l'attribuzione della responsabilità solidale è stata introdotta con il [decreto legge n. 115 del 2022](#). Tale provvedimento, in ordine ai crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti *ex lege*, ha disposto che il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, debba acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta *ex lege* per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave. L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 33/E](#) ha fornito chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il testo fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l'azione dell'Agenzia sul territorio nazionale. Nella circolare l'Agenzia fornisce delle ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:

- il dolo** ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all'acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave** ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini "macroscopici", la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

Ai sensi del nuovo **comma 6-bis**, ferma l'**ipotesi di dolo** e – per effetto delle modifiche in sede **referente –fermo altresì il divieto di acquisto dei crediti** (articolo 122-bis, comma 4 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#)) da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ove ricorrono i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l'astensione dal compimento delle operazioni (di cui agli articoli 35 e 42 del [DPR n. 231 del 2007](#)), il **concorso nella violazione** che determina la **responsabilità in solido** del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è, in ogni caso, **escluso** con riguardo ai cessionari, in presenza delle seguenti due condizioni (che devono ricorrere congiuntamente):

- che **dimostrino di aver acquisito il credito di imposta**;
- che siano in possesso di una **specifico documentazione**, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

La documentazione rilevante è la seguente:

- titolo edilizio abilitativo** degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (resa ai sensi del TU sulla documentazione amministrativa dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#)), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori** all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà che attesti tale circostanza;

c) **visura catastale ante operam o storica** – come precisato in sede referente - dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) **fatture, ricevute o altri documenti** comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

e) **asseverazioni**, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su **parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale** di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di **efficienza energetica** diversi – come chiarito durante l'esame in Commissione – da quelli del cd. *Superbonus*, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020 (recante Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici- cd. *Ecobonus*) agli articoli dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c)), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza. Si rinvia al [dossier tematico](#) per dettagli;

h) **visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione** sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati. Si rinvia al [dossier tematico](#) per dettagli;

i) **per effetto delle modifiche in sede referente, un'attestazione**, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (individuati all'[articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#)), che siano **controparte nelle cessioni** comunicate ai sensi dell'articolo 121 (in luogo di "intervenire" nelle cessioni, come previsto dalla norma originaria), di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni (di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 42 del [decreto legislativo n. 231 del 2007](#)). La modifica sembra intesa a circoscrivere la consegna dell'attestazione ai soli soggetti che sono parti del contratto di cessione (escludendo dunque coloro che intervengono nel contratto a diverso titolo, es. in qualità di garante). Durante l'esame in Commissione del provvedimento è stato altresì precisato che, se tale soggetto è una **società quotata** (o una società appartenente al gruppo di una società quotata) e **non rientra** fra i **soggetti obbligati** al rispetto della normativa antiriciclaggio, è necessaria un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela **rilasciata da una società di revisione** all'uopo incaricata.

Nel corso dell'esame in Commissione detta documentazione è stata integrata ulteriormente, prevedendo che sia consegnata altresì:

i-bis) nel caso di **interventi di riduzione del rischio** sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (per dettagli si veda il commento all'articolo 2-ter);

i-ter) **contratto di appalto** sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il **comma 6-ter, novellato in sede referente, estende l'esclusione di responsabilità ai cessionari** che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da una società quotata (ovvero da banche o società appartenenti a un gruppo), facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione già elencata (di cui al comma 6-bis), fermo restando il divieto di acquisto previsto all'articolo 122-bis, comma 4 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#). Si tratta del divieto di **acquisto dei crediti d'imposta**, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa **antiriciclaggio**, ove ricorrono i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l'astensione dal compimento delle operazioni (di cui agli articoli 35 e 42 del [DPR n. 231 del 2007](#)).

Nella formulazione originaria l'estensione di responsabilità si applicava ai soli soggetti "diversi dai consumatori o utenti" che acquistassero i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale avessero stipulato un contratto di conto corrente, fermo restando il rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione rilevante.

Con le modifiche in esame si modifica l'operatività soggettiva di detta esclusione.

Ai sensi del nuovo **comma 6-quater**, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante **non costituisce**, da solo, **causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave** del cessionario.

Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Si chiarisce che l'**onere della prova** della sussistenza dell'elemento soggettivo **del dolo o della colpa grave** del cessionario **grava sull'ente impositore**, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.l, del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), ai sensi del quale la **limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave** riguardano **solo i crediti per i quali sono stati acquisiti**, nel rispetto delle previsioni di legge, i **visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge** (di cui all'articolo 119 e 121, comma 1-ter, del citato [decreto-legge n. 34 del 2020](#); anche in tal caso, si rinvia al [dossier tematico](#) per dettagli).

Articolo 2 - Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

L'**articolo 2 stabilisce**, a partire dal 17 febbraio 2023, il **divieto di optare**, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un **contributo anticipato sotto forma di sconto** dai fornitori dei beni o servizi o per **la cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

La norma, tuttavia, riconosce una serie di **condizioni** in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, **non si applica la nuova disciplina**.

Con le modifiche introdotte in sede referente, vengono **esclusi** dal divieto alcuni specifici interventi. Si tratta degli **interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009** e in quelli **danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche**, di quelli realizzati dagli **IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato** e di quelli voltati al **superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche** (con detrazione al 75 per cento).

Vengono abrogate altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'[articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020](#) (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

Nello specifico la disposizione, **comma 1**, prevede che a decorrere dal 17 febbraio 2023 in relazione agli interventi previsti all'[articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), **non è consentito l'esercizio delle opzioni** di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere a) e b).

A tale proposito, si ricorda che l'articolo 121 (alle citate lettere a) e b)) stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per alcuni specifici interventi edilizi (vedi *infra*), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);
- per la **cessione di un credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante.

Per una ricostruzione normativa della misura della cessione del credito si rinvia alla lettura della scheda dell'articolo 1 in esame nonché al dossier [Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi](#) realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Gli interventi edilizi che possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti:

a) **recupero del patrimonio edilizio** (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) **efficienza energetica** (di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#) e di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 119 del decreto legge 34 del 2020](#));

c) **adozione di misure antisismiche** (di cui all'articolo 16, commi da 1- bis e 1-ter a 1-septies del [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti** (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio;

e) **installazione di impianti fotovoltaici**, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'[articolo 119 del decreto legge 34 del 2020](#);

f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** (di cui all'articolo 16-ter del richiamato [decreto-legge n. 63 del 2013](#) e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119).

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del [decreto legge 34 del 2020](#)).

Le modifiche intervenute, secondo quanto riportato nel [comunicato stampa](#) del Consiglio dei ministri si sono resse necessarie per contrastare le **potenzialità negative** che la diffusione dell'istituto della cessione del credito ha **sull'incremento del debito pubblico**.

Sul punto, nel corso dell'[audizione](#) svoltasi il 2 febbraio 2023 presso la VI Commissione - finanze e tesoro del Senato, il Direttore generale delle finanze – MEF ha rappresentato che: "nell'aggiornamento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica incluse nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, riportato nella tabella seguente, la stima del superbonus e degli altri bonus edilizi è stata **aumentata a circa 110 miliardi di euro con uno scostamento complessivo di 37,75 miliardi** di euro rispetto alle previsioni iniziali sull'intero orizzonte temporale; in particolare, le previsioni nei tendenziali di bilancio relative al superbonus 110% si attestano a 61,2 miliardi e quelle del bonus facciate a 19 miliardi. Per gli anni 2023-2026, i maggiori oneri hanno determinato un peggioramento della previsione delle imposte dirette per importi compresi tra gli 8 e i 10 miliardi di euro in ciascun anno".

Tabella 10 - Stime dell'impatto dei bonus edilizi

	Stima iniziale	Aggiornamento	Differenza
Superbonus 110%	-36,55	-61,20	-24,65
Bonus facciate	-5,90	-19,00	-13,10
Altri	-29,87	-29,87	0,00
Totale	-72,32	-110,07	-37,75

in miliardi di euro

Fonte: [Memoria Dipartimento delle Finanze](#)) nell'ambito dell'[Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta](#)

Il **comma 1-bis**, introdotto in sede referente, **riconosce** per le spese relative ad interventi di **superamento delle barriere architettoniche**, con detrazione riconosciuta al 75 per cento, **la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito prevista al sopra citato articolo 121, comma 1, lettere a) e b)**.

In particolare, la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#).

Si ricorda che l'articolo 119-ter prevede, tra l'altro, che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta loda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Il **comma 2 prevede delle deroghe** al divieto introdotto al comma 1. In particolare stabilisce che **il divieto non si applica** alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del **superbonus** ([articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020](#)) che **in data antecedente al 17 febbraio 2023** rispettino determinate condizioni. In particolare le norme introdotte al comma 1 non si applicano:

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA (**lettera a**);

- per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA (**lettera b**)).
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (**lettera c**)). Con le modifiche introdotte in sede referente, si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come **zone sismiche di categoria 1, 2 e 3**, le disposizioni in esame al periodo precedente si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in **piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana** comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare **contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento risultino approvati** dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

Il **comma 3** introduce **ulteriori** deroghe ma per interventi **non rientranti nel superbonus**.

La norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario (**lettera a**);
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta in sede referente, anche nel caso di lavori **non ancora iniziati**, ma in cui sia **già stato stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, **deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (**lettera b**);
- risulti, secondo la modifica introdotta in sede referente che sostituisce interamente la **lettera c**), **presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi**, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
 - alla realizzazione di **autorimesse o posti auto pertinenziali** anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
 - **al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati**, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
 - a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti **interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013).

Il **comma 3-bis**, introdotto in sede referente, stabilisce **la non applicabilità del divieto** introdotta al comma 1 qualora i beneficiari della detrazione risultino essere:

- **istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera c) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020);
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020);
- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera d-bis) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020).

La norma, in particolare, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura qualora vengano esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020. La norma, ai fini di prevenzione di

eventuali frodi, specifica inoltre che tali soggetti possono avvalersi dell'opzione sopra citata a condizione che risultino già costituiti alla data di entrate in vigore del decreto in esame.

Si segnala che nel ciclo di audizioni svolte dalla Commissione VI Finanze sul disegno di legge di conversione del provvedimento, è emersa più volte l'istanza di garantire l'opzione della cessione per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, nonché per quelli realizzati degli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e dalle organizzazioni di volontariato.

Con riguardo alle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato** (lettera d-bis), tutti i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione del comma 10-bis dell'[articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020](#) devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di **sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione** delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo del medesimo comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza sin da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo.

Sul punto si ricorda che il richiamato comma 10-bis prevede che il **limite di spesa ammesso alle detrazioni del superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare** (ricavabile dal [Rapporto Immobiliare](#) pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate) per le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgono **attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali**, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di **immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4** a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore (1° giugno 2021) del [decreto-legge n. 77 del 2021](#) che ha introdotto la presente disposizione.

Il **comma 3-ter** prevede inoltre che, con riferimento ai requisiti sopra indicati, il **requisito della non percezione di compensi o indennità di carica** da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, **indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova**, oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#), che i suddetti membri del consiglio di amministrazione **non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti**.

Il **comma 3-quater**, introdotto in sede referente, **prevede un'ulteriore deroga** all'applicazione del divieto introdotto al comma 1. In particolare la norma stabilisce che il **divieto** di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura **non si applica** agli interventi **effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi** dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#).

Il divieto **non si applica altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici** verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti **nei territori delle Marche**.

Il **comma 3-quinquies**, introdotto in sede referente, modificando l'[articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176](#), riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al **superbonus** ([articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)), **agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche** (119-ter del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)), nonché **agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico** (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#)) **aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario**. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il **31 marzo 2023**, sia possibile **ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali**.

Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto in sede referente, modifica l'[articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), aggiungendovi un comma 8-quinquies.

Le norme introdotte consentono al **contribuente**, per le **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022** e relative agli **interventi** legati al **superbonus**, di optare per il riparto della detrazione spettante in **10 quote annuali di pari importo**, a partire dal **periodo d'imposta 2023**. L'opzione è **irrevocabile** ed è esercitata nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023**. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il citato [articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176](#) stabilisce, nella formulazione attualmente vigente, che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del richiamato decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i **crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022** (termine di cui si dispone la proroga al 31 marzo 2023, nel corso dell'esame in sede referente) e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in **10 rate annuali** di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#).

Il **comma 4** abroga anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica.

Nello specifico sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del [decreto-legge n. 63 del 2013](#).

Tali norme prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Articolo 2-bis - Integrazioni CILAS

L'**articolo 2-bis**, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva - che consente di **usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura** in ordine agli interventi per cui è richiesta la **presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto** in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su **parti comuni di proprietà condominiale**, qualora intervenga una **nuova delibera assembleare di approvazione** della variante.

Le norme in esame recano una **interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva**.

Si ricorda che ai sensi dello Statuto del contribuente ([legge n. 212 del 2000](#), articolo 3) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo il caso (articolo 1, comma 2) di norme interpretativa che siano espressamente qualificate come disposizioni di interpretazione autentica.

L'interpretazione riguarda:

- l'articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023 (n. 197 del 2022), che **proroga al 2023 il superbonus** nella misura del **110 per cento** (in luogo del 90 per cento) per **alcuni specifici interventi** in presenza di determinati requisiti temporali;
- i commi 2 e 3 del provvedimento in esame, che prevedono delle **specifiche deroghe al divieto**, operante a partire dal 17 febbraio 2023, **di optare**, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo **sconto in fattura o la cessione del credito** (superbonus e altri interventi edilizi).

Per effetto delle disposizioni in esame, la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto, in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Se gli interventi riguardano parti comuni di proprietà condominiale, agli stessi fini, non rileva l'eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante.

In sostanza le norme in commento consentono di **usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura** in ordine agli interventi per cui è richiesta la **presentazione di un progetto in variante al titolo abilitativo previsto** in ragione della

tipologia di interventi edili, analogo trattamento viene previsto per gli interventi su **parti comuni di proprietà condominiale**, qualora intervenga una **nuova delibera assembleare di approvazione** della variante.

Nel ciclo di audizioni svolte dalla Commissione VI Finanze sul disegno di legge di conversione del provvedimento, è **emersa** l'istanza di tutelare gli ulteriori interventi agevolabili, riguardanti il medesimo edificio, per i quali la presentazione di ulteriori CILA o di altro titolo abilitativo ovvero, l'avvio dei lavori, se trattasi di attività edilizia libera, si verifichi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. In particolare, è stata segnalata l'opportunità di salvaguardare la possibilità di avvalersi delle opzioni di cessione e sconto fattura in tutte quelle ipotesi in cui successivamente alla presentazione della prima richiesta di titolo edilizio, e dopo l'entrata in vigore del DL 11/2023, sia necessario presentare nuove pratiche edilizie al fine di eseguire sul medesimo immobile gli ulteriori interventi, anche in variante al progetto, che risultino comunque correlati alla realizzazione dell'intervento complessivo e siano funzionali ai fini della fruizione dei bonus.

In particolare, ai sensi del comma 894 della legge di bilancio 2023, il superbonus 110% si applica, per tutto il 2023, ai seguenti interventi:

- interventi **diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali, **alla data del 25 novembre**, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- interventi effettuati dai **condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta **adottata in data antecedente** alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (**ovvero in data 18 novembre 2022**), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'[articolo 1129 del codice civile](#), non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condono che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
- interventi effettuati dai **condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta **adottata in una data compresa** fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (**ovvero in data 18 novembre 2022**) e quella del **24 novembre 2022**, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#)) dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore ([articolo 1129 del codice civile](#)), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condono che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
- interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione degli edifici** per i quali **alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**.

Si ricorda che il **comma 2** dell'articolo 2 del provvedimento in esame **prevede delle deroghe** al divieto di utilizzare le detrazioni sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile a partire dal 17 febbraio 2023 con riferimento alle ipotesi ammesse al superbonus. Il **comma 3** introduce **ulteriori** deroghe per interventi **non rientranti nel superbonus**. Infine ulteriori deroghe sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente (si veda in proposito il commento al relativo articolo).

Articolo 2-ter - Norme di interpretazione autentica

L'**articolo 2-ter**, introdotto in sede referente, reca un insieme di norme di **interpretazione autentica** - aventi quindi **efficacia retroattiva** - volte a chiarire che:

- per gli **interventi diversi dal superbonus**, la **liquidazione** dei lavori in base a **stati di avanzamento** costituisce una mera **facoltà, non un obbligo**;
- l'indicazione delle **spese sostenute** per il **rilascio del visto di conformità**, nel **computo metrico** e nelle **asseverazioni di congruità delle spese**, costituisce una mera **facoltà** e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- il contribuente può avvalersi della cd. **remissione in bonis**, con riferimento all'**obbligo** di presentazione dell'**asseverazione di efficacia** degli interventi per la **riduzione del rischio sismico**, per fruire del **sismabonus** e del **superbonus**;
- i **requisiti richiesti alle imprese** per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. **superbonus** – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, **entro la data del 1° gennaio 2023**; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari.

Come anticipato in premessa, le norme in esame recano un insieme di norme di **interpretazione autentica, aventi quindi efficacia retroattiva**, introdotte all'esplicito scopo di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura (elencati all'[articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020](#); si veda l'articolo 2 per dettagli sugli interventi ammissibili).

Come già ricordato che ai sensi dello Statuto del contribuente ([legge n. 212 del 2000](#), articolo 3) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo il caso (articolo 1, comma 2) di norme interpretative che siano espressamente qualificate come disposizioni di interpretazione autentica.

Si segnala inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al Legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata".

La **lettera a) del comma 1** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 121, comma 1-*bis* del richiamato [decreto-legge n. 34 del 2020](#), norma che consente di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e dispone, per gli interventi coperti dal cd. *superbonus* (di cui all'articolo 119), che gli stati di avanzamento dei lavori non possano essere più di due per ciascun intervento complessivo; prevede infine che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Per effetto delle norme in esame, il comma 1-*bis* sopra richiamato deve interpretarsi nel senso che, per gli **interventi diversi dal *superbonus*** (di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge) la **liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo**.

La **lettera b)** reca una norma di interpretazione autentica degli articoli 119, comma 15 e 121, comma 1-*ter* del [decreto-legge n. 34 del 2020](#).

Secondo il richiamato comma 15 dell'articolo 119, rientrano tra le spese detraibili ai sensi della disciplina del *superbonus* anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità richiesti *ex lege*.

L'articolo 121, al comma 1-*ter* individua puntualmente gli adempimenti dei contribuenti per optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito (visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese sostenute) e chiarisce che tali spese rientrano tra quelle detraibili. Per una panoramica degli adempimenti richiesti al contribuente si rinvia al [dossier](#) sul *superbonus*, alla documentazione sulle [agevolazioni edilizie](#) e alle schede di lettura del provvedimento in esame.

Per effetto delle modifiche in esame le menzionate norme, nella parte in cui prevedono la **detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità**, si interpretano nel senso che, per fruire dell'agevolazione, **l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese** a cura dei tecnici abilitati **costituisce una mera facoltà e non un obbligo**.

La **lettera c) del comma 1** consente al **contribuente di usufruire della cd. remissione *in bonis*** (di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#)) rispetto ad **alcuni obblighi di comunicazione relativi alle agevolazioni edilizie per il rischio sismico**.

La remissione *in bonis* è concessa con riferimento **all'obbligo di presentazione** in termini **dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico** (di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017).

L'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012](#) dispone che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, ovvero 250 euro (stabilita dall'[articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#)) con modello F24.

In sostanza la remissione *in bonis* in esame concerne la tempistica per acquisire le asseverazioni necessarie a determinare la spettanza dell'agevolazione fiscale (*sismabonus* o *superbonus*), indipendentemente dalle modalità con cui si intende fruirne (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito; in tali ipotesi, si precisa che essa deve avvenire prima della comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate).

Si ricorda che, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, stante **l'articolo 1, comma 1, lettera b)** del provvedimento in esame, il possesso delle **asseverazioni** richieste *ex lege* consente, al ricorrere delle altre condizioni previste dalle norme in tema di obblighi documentali, di circoscrivere il perimetro della responsabilità solidale del fornitore o del cessionario.

Le asseverazioni ai fini della spettanza del sismabonus e del superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017 stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,

dell'efficacia degli interventi effettuati.

In particolare, il decreto dispone che il **progettista deve asseverare**, secondo i contenuti delle linee guida allegate al provvedimento, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato.

In conformità alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque **prima dell'inizio dei lavori**.

Il **direttore dei lavori** e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto **dell'ultimazione** dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la **conformità degli interventi eseguiti al progetto** depositato, come asseverato dal progettista.

Per usufruire del **superbonus** e della cessione del credito/sconto in fattura (misure di cui agli articoli 119 e 121 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)), per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità individuate *ex lege* è richiesta apposita polizza assicurativa.

Al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-bis, ovvero dello sconto in fattura e della cessione del credito in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, il **direttore dei lavori** emette lo **stato di avanzamento** dei lavori, di seguito SAL; esso costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l'importo ed il numero dei SAL siano conformi alle previsioni di legge. Il **deposito dei SAL** avviene al **completamento dell'intervento**, contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori.

La documentazione valevole per usufruire del **superbonus** e delle opzioni di cessione/sconto in fattura, anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti che devono apporre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Per l'ottenimento dei benefici fiscali **per la riduzione del rischio sismico** (di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato [decreto-legge, n. 63 del 2013](#)) l'asseverazione delle classi di rischio (precedente e successiva ai lavori) e le attestazioni di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente.

Si ricorda, preliminarmente, che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il **superbonus**, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (specificatamente dell'8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021). L'opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. In particolare, il citato provvedimento dell'8 agosto 2020 stabilisce che: "La suddetta comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici)".

Il **comma 10-octies** del [decreto legge 198 del 2022](#) proroga il menzionato termine del 16 marzo stabilendo che **per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione** per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il **31 marzo 2023**.

Termine comunicazione asseverazioni ai fini della cessione del credito

L'invio della comunicazione, per esercitare le opzioni, all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31 marzo; tuttavia, per rientrare nel termine di fine mese, è necessario che la trasmissione dell'asseverazione ENEA avvenga con cinque giorni lavorativi di anticipo. Pertanto, il **termine** entro il quale è necessario presentare all'ENEA le **asseverazioni** per il **Superbonus** al fine di poter accedere, al 31 marzo, alla **cessione dei crediti** è fissato al **24 marzo 2023**. Si tratta di una data non espressamente prevista dalle norme, ma essa è deducibile dalle indicazioni contenute nel [provvedimento delle Entrate del 3 febbraio 2022](#) circa le modalità di esercizio dell'opzione.

Nel provvedimento si legge che, per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a), ovvero il **superbonus**, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.

La predetta remissione *in bonis* è concessa ai fini:

- del cd. **sismabonus ordinario**, per interventi di riduzione del **rischio sismico**, anche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, e delle detrazioni per spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del [decreto-legge n. 63 del 2013](#));
- del cd. **superbonus** al 110% sugli **interventi di riduzione del rischio sismico**, spettante nella predetta misura fino al 30 giugno 2022 (di cui all'[articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020](#)).

2020).

Per una disamina degli adempimenti richiesti al contribuente si rinvia al dossier sul superbonus, alla documentazione sulle agevolazioni edilizie e alle schede di lettura del provvedimento in esame.

Il richiamato articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 16 del 2012 dispone che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, ovvero 250 euro (stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) con modello F24.

Le norme in esame chiariscono che, a tal fine, la prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione *in bonis* e dunque usufruire delle agevolazioni (ai sensi della lettera b) dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012) è la **prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell'agevolazione**.

Resta fermo che, nel caso in cui l'agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo **sconto in fattura o la cessione del credito** (previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020) la **remissione in bonis** del contribuente deve avvenire **antecedentemente alla presentazione della comunicazione** della relativa opzione all'Agenzia delle entrate (di cui al comma 7 del citato articolo 121).

Infine, la lettera d) reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21: tale norma prevede che, nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.

In particolare, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto *superbonus 110%*) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, può essere affidata:

- a imprese che devono **essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto** ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, **della occorrente qualificazione** del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici (ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) (lettera a) del comma 2 dell'articolo 10-bis);
- a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, **documentano** al committente ovvero all'impresa subappaltante **l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione** con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti (successiva lettera b)).

In particolare, il n. 1) della lettera d) prevede che il predetto articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 si interpreti nel senso che, per i contratti di **appalto e di subappalto stipulati** in data compresa **tra il 21 maggio 2022** (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022) **e il 31 dicembre 2022**, la **condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione** (di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10-bis), oppure di **documentare al committente** ovvero all'impresa appaltatrice **l'avvenuta sottoscrizione di un contratto** (di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10-bis), è sufficiente che risultino **soddisfatte entro la data dell'1 gennaio 2023**.

Si dispone inoltre (**lettera d), n. 2)** che la **soglia di 516.000** euro debba essere **calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto** di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto.

Infine (**lettera d), n. 3**) chiarisce infine che l'articolo 10-bis, in quanto riferito alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, deve interpretarsi nel senso della sua **non applicazione** (né dei relativi requisiti) con riguardo agli **incentivi che agevolano le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari**, anziché le spese sostenute per l'effettuazione degli interventi.

Nel corso del ciclo di audizioni svolto presso la VI Commissione finanze, in occasione dell'esame del provvedimento in esame, è emersa tra l'altro l'esigenza di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *superbonus* e altri bonus edilizi, attraverso:

- interpretazioni che garantiscano la possibilità di non procedere per stati di avanzamento dei lavori, ai fini dell'esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo e la cessione a terzi del credito d'imposta, con riguardo ai *bonus edilizi* diversi dal *superbonus*;

- la possibilità di detrarre le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, anche se tali spese non siano incluse nel computo metrico e nell'asseverazione di congruità del tecnico abilitato che, per sua natura, concerne le sole spese per la realizzazione degli interventi e le spese professionali di natura tecnica connesse;
- l'accesso alla c.d. remissione *in bonis* relativamente all'adempimento di deposito dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico, propedeutico alla possibilità di beneficiare del *sismabonus* o del *superbonus* sugli interventi di riduzione del rischio sismico;
- il chiarimento del perimetro applicativo, sia con riferimento al profilo temporale sia con riferimento al profilo oggettivo, del c.d. "requisito SOA" per l'affidamento di interventi in ambito *superbonus*.

Articolo 2-quater - Compensazione crediti fiscali

L'**articolo 2-quater**, introdotto in sede referente, fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale" ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di **compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi**, ivi compresi i crediti di cui all'[articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020](#).

La norma in esame, nello specifico, chiarisce come vada interpretato l'[articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), in materia di compensazione.

La disposizione si interpreta nel senso che **la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi**, specificando che la disposizione si applica anche ai crediti di cui all'articolo 121 dell'articolo n. 34 del 2020 (per una descrizione degli interventi si veda l'articolo 2).

Si ricorda che l'[articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

- alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'[Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#); per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
- all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- all'imposta prevista dall'[Art. 3, comma 143, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);
- all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#);
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#);
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;
- al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con [decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 novembre 1992, n. 461](#), e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'[Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), come da ultimo modificato dall'[Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](#);
- alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
- al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
- alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'[articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](#), e successive modificazioni;
- alle tasse sulle concessioni governative;
- alle tasse scolastiche.

La norma introdotta è diretta a chiarire per quali versamenti il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione.

Al riguardo si ricorda che alcune recenti sentenze di organi giurisdizionali di merito (Tribunale di Milano nn. 2207/2021 e 7823/2022) hanno manifestato un orientamento giurisprudenziale contrario alla possibilità di utilizzare i crediti

d'imposta per pagare mediante compensazione i debiti contributivi, in quanto la compensazione, secondo quanto

illustrato nelle citate pronunce, opererebbe solo tramite l'utilizzo di crediti omogenei.

Sul punto si vedano inoltre le prime istruzioni operative in merito all'istituto della compensazione, sia dell'Amministrazione finanziaria (circolare [101-E/2000](#)) che dell'Inps (circolare [79/1998](#)).

Articolo 2-quinquies - Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito

L'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022](#), per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. **remissione in bonis** (di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012](#)), se il soggetto **cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia**.

Il richiamato [articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012](#) dispone che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, ovvero 250 euro (stabilita dall'[articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#)) con modello F24.

Si ricorda, al riguardo, che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il superbonus, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (specificatamente dell'8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021). L'opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. In particolare, il citato provvedimento dell'8 agosto 2020 stabilisce che: "La suddetta comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici)".

In particolare il comma 10-octies del [decreto legge n. 198 del 2022](#) ha prorogato il menzionato termine del 16 marzo, stabilendo che **per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione** per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il **31 marzo 2023**.

Termine comunicazione asseverazioni ai fini della cessione del credito

L'invio della comunicazione, per esercitare le opzioni, all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31 marzo; tuttavia, per rientrare nel termine di fine mese, è necessario che la trasmissione dell'asseverazione ENEA avvenga con cinque giorni lavorativi di anticipo. Pertanto, il **termine** entro il quale è necessario presentare all'ENEA le **asseverazioni** per il **Superbonus** al fine di poter accedere, al 31 marzo, alla **cessione dei crediti** è fissato al **24 marzo 2023**. Si tratta di una data non espressamente prevista dalle norme, ma deducibile dalle indicazioni contenute nel [provvedimento delle Entrate del 3 febbraio 2022](#) circa le modalità di esercizio dell'opzione.

Nel provvedimento si legge che, per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a), ovvero il **superbonus**, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.

In sostanza, la **remissione in bonis** prevista dalla **norma in parola concerne** la tempistica per usufruire delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in relazione a spese sostenute nel 2022. Stante la formulazione della disposizione, che rinvia al [decreto-legge n. 198 del 2022](#), le comunicazioni predette sembrano riguardare l'insieme delle agevolazioni fiscali edilizie cedibili.

Per completezza, va rammentato che l'Agenzia delle entrate, audita il 2 marzo 2023 in occasione dell'esame del provvedimento, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della c.d. remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro. L'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto.

La norma proposta si applica specificamente "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023".

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione VI ha avviato l'esame del disegno di conversione del decreto-legge il 23 febbraio 2023.

Nelle giornate del 27 febbraio, 28 febbraio, 1 e 2 marzo sono state svolte audizioni. Sono stati inoltre inviati contributi scritti da vari soggetti interessati alla disciplina. Nella giornata del 2 marzo 2023 è stata svolta anche una seduta di discussione generale.

Nelle giornate dell'8 e del 9 marzo 2023 sono state effettuate sedute nelle quali è stato pronunciato il giudizio di ammissibilità degli emendamenti e sono stati esaminati i ricorsi relativi alle inammissibilità pronunciate. Il 16 marzo è stata svolta una seduta di discussione sul complesso degli emendamenti mentre nelle sedute del 22 marzo, 23 marzo e 27 marzo si sono svolte le votazioni degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il disegno di legge A.C. 889 avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 è stato sottoposto al parere delle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VIII Ambiente (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X Attività produttive e XIV Politiche UE.

Le Commissioni I, II, VIII, X e XIV hanno espresso parere favorevole. Il comitato per la legislazione ha formulato parere favorevole con la seguente osservazione "valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera b)". In particolare il comitato segnalava che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, nel definire i casi di esclusione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari, prevede tra le altre cose che tale responsabilità sia esclusa quando venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quando la "normativa vigente" non preveda l'obbligo di notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale; la responsabilità è inoltre esclusa in presenza di asseverazioni, quando "obbligatorie per legge", dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati "previsti dalla legge" e, per gli interventi di efficienza energetica, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quando uno o più dei documenti necessari per usufruire del cosiddetto Ecobonus non risultino dovuti in base alla "normativa vigente".

In ragione di ciò il comitato osservava che andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere i richiami alla normativa vigente e alla legge, indicando più puntualmente le norme da considerare, anche al fine di evitare contenziosi. La Commissione bilancio esprerà il proprio parere per l'Assemblea.

Senato: Dossier n. 54/2

Camera: n. 47 /2

29 marzo 2023

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario
Camera Servizio Studi
Dipartimento Finanze

Studi1@senato.it - 066706-2451

SR_Studi

st_finanze@camera.it - 066760-9496

CD_finanze